

Camera dei Deputati

**Legislatura 19
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/03765
presentata da **SOTTANELLI GIULIO CESARE** il **20/03/2025** nella seduta numero **452**

Stato iter : **CONCLUSO**

Assegnato alla commissione :
VI COMMISSIONE (FINANZE)

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, data delega **20/03/2025**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
FRENI FEDERICO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	09/04/2025
REPLICA		
SOTTANELLI GIULIO CESARE	AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE	09/04/2025

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2025
DISCUSSIONE IL 09/04/2025
SVOLTO IL 09/04/2025
CONCLUSO IL 09/04/2025

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03765

presentato da

SOTTANELLI Giulio Cesare

testo di

Giovedì 20 marzo 2025, seduta n. 451

SOTTANELLI. — **Al Ministro dell'economia e delle finanze.** — Per sapere – premesso che:

il sisma 2016 ha coinvolto un'area di circa 8.000 chilometri quadrati del centro Italia. Secondo l'ultimo rapporto del commissario straordinario per la ricostruzione del sisma, nel complesso – contando tutti quelli da cui risulta pervenuta una richiesta di contributo – i comuni danneggiati risultano 420, molti di più rispetto ai 138 dell'area del cratere;

a ciò vanno aggiunti i danni del sisma 2009 ancora non completamente ripristinati, con un coinvolgimento di 177 comuni in totale e un avanzamento dei lavori che si attesta tra il 70 per cento e l'88 per cento a seconda della zona;

peraltro, il commissario straordinario ha anche evidenziato che il superbonus «[...] ha consentito ai cittadini coinvolti nella ricostruzione post sisma di poter sostenere gli accolli, ovvero l'aumento delle spese che, altrimenti, con l'inflazione che ha coinvolto il settore edile aumentando i prezzi di materie prime e lavorazioni rispetto l'entità dei costi parametrici previsti per la ricostruzione, sarebbero risultate in vari casi insostenibili», aggiungendo poi che «L'uscita dal sistema superbonus 110 per cento si è imposta per le note e improvvise conseguenze determinate sui conti dello Stato, ma per l'area del cratere si tratta di una “uscita morbida”, che vale fino al 31 dicembre 2025, all'interno di un plafond stanziato di 330 milioni di euro per l'anno 2024, monitorato dalla Struttura commissariale, per offrire continuità a quella parte di ricostruzione privata che si sta avvalendo del superbonus in aggiunta al contributo di ricostruzione.»;

come noto, negli ultimi anni la disciplina del superbonus, così come degli altri bonus relativi alle opere di ristrutturazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza, sono stati oggetto di numerose modifiche e rettifiche, fatto che ha portato a numerose criticità interpretative;

molteplici cittadini e imprese segnalano, infatti, difficoltà in ordine alla fruizione del cosiddetto «superbonus rafforzato» che afferisce al comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetti nella misura del 110 per cento e sia fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b)), secondo la deroga prevista inizialmente dall'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023;

quest'ultimo fu successivamente abrogato dal decreto-legge n. 39 del 2024, salvo prevedere contestualmente che quelle stesse disposizioni continuassero ad applicarsi per le spese sostenute

per gli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024 fosse stata presentata istanza per la concessione di contributi ovvero sussistessero varie condizioni (Cila, titolo abilitativo, ed altro);

in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, i capitoli 4.3 e 4.4 sono dedicati a casi esemplificativi per richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia (capitolo 4.3) e senza rinuncia (capitolo 4.4);

il documento specifica che in entrambi i casi la detrazione spetti anche mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020 –:

se intenda adottare iniziative di competenza volte a fornire chiarimenti in proposito, al fine di confermare se le interpretazioni riferite ai due casi descritti risultino fondate.

(5-03765)

RISPOSTA ATTO